

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"Associazione Giovani in Europa - APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: **"Associazione Giovani in Europa - APS"**, abbreviabile in **"AGE"**, con sede legale nel Comune di **Reggio nell'Emilia**, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate:

- all'organizzazione e alla gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- alla promozione della cultura della legalità, della prossimità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- alla promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'Associazione è politica, ma apartitica e aconfessionale.

Più nello specifico, l'Associazione:

- si ispira ai principi di uguaglianza, legalità, democrazia, laicità e solidarietà nel rispetto dei diritti inviolabili della persona;
- condivide la lotta europea contro problemi sociali quali il razzismo, la xenofobia, la penetrazione delle mafie e la corruzione;
- promuove i valori della libertà democratica, pace, democrazia, stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e di tutti i diritti contenuti nella Costituzione italiana e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. proporre occasioni formative di arricchimento sociale e culturale rivolte ai cittadini ed in particolare ai giovani;
2. promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, ed il senso di cittadinanza europea, in particolare, nell'approfondimento e consolidamento dell'idea di Europa Unita;
3. promuovere la coesione sociale in Europa e lo spirito di cooperazione fra i popoli ed il confronto costruttivo con le culture dei paesi comunitari ed extracomunitari;
4. promuovere la conoscenza delle istituzioni politiche nazionali, Europee e internazionali;
5. favorire la socializzazione fra i giovani con iniziative che, anche nel divertimento, promuovano la cultura, il senso di responsabilità e l'inclusione dei giovani con minori opportunità o diversamente abili;
6. promuovere e organizzare iniziative culturali e formative in collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie, le amministrazioni locali e altre associazioni sul territorio;
7. ricercare e favorire la diffusione e la fruizione delle informazioni e delle opportunità formative che gli organismi comunitari e internazionali possono offrire;
8. promuovere iniziative volte a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;

9. organizzare e sostenere iniziative a sfondo benefico e solidaristico;
10. svolgere altre attività secondarie o strumentali rispetto a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Per quanto riguarda le attività secondarie o strumentali, sarà compito del Consiglio Direttivo stabilirne la validità e le procedure di attuazione.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, durante la vita dell'Associazione e anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali indicate nel presente statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi 2 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'associato può proporre ricorso contro il provvedimento di esclusione alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere del diritto di voto alle Assemblee ed al diritto di accedere a cariche associative; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. L'associato che intenda prendere visione dei libri sociali dovrà presentare richiesta scritta al Consiglio direttivo tramite casella di posta elettronica o messaggistica digitale. La documentazione dovrà essere fornita dal Segretario al richiedente entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.
- al rimborso, se disponibile e deliberato dal Consiglio direttivo, delle spese sostenute durante lo svolgimento di un attività utile all'Associazione.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno un mese nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei consiglieri o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai soci, tramite qualunque mezzo ritenuto idoneo e che garantisca la ricezione da parte del destinatario, almeno 7 giorni prima della data della riunione e deve contenere: la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, modificabile su proposta di qualunque socio.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita secondo le norme dell'Assemblea ordinaria in merito a tutte le sue funzioni, eccetto l'approvazione delle modifiche allo Statuto. Per modificare lo Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti dei soci; in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati più dei due terzi dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con i tre quarti dei voti favorevoli.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, tra cui il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- approva l'importo della quota sociale di adesione;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo statuto;
- delibera sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- designa e sostituisce gli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione.
- scioglie l'associazione.

L'assemblea dei soci può votare una mozione di sfiducia per il Presidente o per i membri del Consiglio direttivo con una maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti. Nel caso venga sfiduciato il Presidente, o qualsiasi altra carica, viene convocata l'Assemblea dei soci: la riunione dovrà tenersi non oltre due mesi dall'approvazione della sfiducia e per la quale dovrà essere invitato lo sfiduciato. In caso di sfiducia bisogna proporre un eventuale sostituto, lo sfiduciato può rimandare per al massimo due volte la votazione nel lasso di tempo di un mese.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per un anno e sono

rieleggibili per 5 mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente i soci.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; la nomina dovrà essere ratificata o annullata dall'Assemblea immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, o quando richiesta da almeno tre consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai membri del Consiglio Direttivo, tramite qualunque mezzo ritenuto idoneo, almeno 3 giorni prima della data della riunione e deve contenere: la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei Soci, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Assemblea dei Soci. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Dispone dei fondi sociali con l'ausilio del Tesoriere. Detiene ad interim tutte le cariche che, per qualsiasi motivo, non sono state elette.

Art. 11 - Il Segretario

Redige i verbali delle riunioni archiviandoli e rendendoli reperibili tramite internet o in versione cartacea; fornisce, ai soci che presentano richiesta scritta, i documenti relativi alla gestione

dell'Associazione. Cura gli appelli segnando presenze ed assenze dei membri. In caso di assenza viene nominato uno dei soci presenti in sua vece.

Art. 12 - Il Tesoriere

Cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti. Ha in custodia il patrimonio sociale di cui assume la gestione. Risponde al Presidente e al Consiglio direttivo della situazione amministrativa e finanziaria dell'Associazione. Predispone il rendiconto economico finanziario annuale. Risponde degli eventuali danni finanziari arrecati all'Associazione per mezzo del suo operato.

Art. 13 - Modifiche Statutarie

Questo Statuto è modificabile, su proposta di qualunque socio e previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, in sede di Assemblea straordinaria legalmente costituita, come da articolo 9, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Gli articoli 2 e 13 sono modificabili solo con approvazione all'unanimità dei soci presenti all'assemblea straordinaria.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole unanime del Consiglio direttivo. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

IL PRESIDENTE,

Matteo Cattani



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

Claudio Battaglia